# COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) E LAVORO (XI)

VI.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1950

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE MIGLIORI

#### INDICE

PAG.

## **Disegno di legge** (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

Ratifica del decreto legislativo 3 maggio			
1948, n. 949, concernente norme tran-			
sitorie per i concorsi del personale			
sanitario degli ospe	dali civili	i. (228)	. 57
PRESIDENTE . 57, 58	5, 59, 60,	61, 63,	64, 65
DE MARIA, Relatore	. 58, 59,	60, 61,	6 <b>3</b> , 6 <b>4</b>
Emanuelli			
Russo Carlo	58,	59, 60,	64, 65
Roberti			
COTELLESSA, Alto Commissario per l'i-			
giene e la sanità pi			61, 62
CORNIA		59, 61,	64, 65
LONGHENA, Relatore .	59,	60, 62,	63, 64
Сорра			59, 65
ZACCAGNINI			60, 61
$Riv_A$			61
Perròtti		62, 63,	64, 65
Roselli			. 63
Lettieri			. 63
CERAVOLO			. 63
CARONIA			
Tozzi Condivi			. 64

## La seduta comincia alle 21,15.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il verbale della precedente seduta.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifredi, Molinaroli, Resta, Lo Giudice, Maglietta e Titomanlio Vittoria.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi pel personale sanitario degli ospedali. (228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

Prima di esaminare l'articolo 5 del decreto legislativo, dobbiamo prendere in considerazione il seguente emendamento che è stato presentato dall'onorevole De Maria e che, se accolto, verrebbe a costituire un nuovo articolo da inscrire fra il 4º e il 5º:

#### ART. 4-bis.

« Gli esami di concorso ai posti di primario comprendono le seguenti prove:

a) prova scritta su argomento tratto a sorte tra i temi proposti in numero di tre da ogni esaminatore, escluso il presidente, qualora esso sia il presidente dell'Amministrazione ospedaliera.

- « Il tema dovrà vertere su argomenti di cultura generale attinenti alla materia del concorso:
- b) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con relazione scritta sulla diagnosi, prognosi e cura;
- c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici, prova pratica di medicina operatoria per i primari chirurghi.
- « Le prove di esame nel campo delle specialità dovranno vertere su materia attinente alle specialità stesse.
- « Per i posti di aiuto ed assistente le prove di esame saranno le stesse, esclusa quella di cui al comma c) ».

L'onorevole De Maria ritiene che questo suo emendamento possa sostituire quello formulato dall'onorevole Longhena?

DE MARIA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Longhena: il mio emendamento sostituisce il suo.

PRESIDENTE. L'Alto Commissario propone il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe assumere il numero 5:

- « Gli esami di concorso ai posti di primario comprendono le seguenti prove:
- a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio e relazione scritta sulla diagnosi, prognosi e cura:
- b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati; il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza delle nozioni fondamentali di igiene ospedaliera;
- c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici; prova pratica di medicina operatoria per i primari chirurghi.
- « Le prove di esame nel campo delle specialità dovranno vertere su materia attinente alle specialità stesse ».

EMANUELLI. Vorrei fare un'osservazione circa l'ordine dei lavori. Noi dobbiamo ora discutere l'articolo 5 della legge, che tratta del raggruppamento di più concorsi mentre l'articolo aggiuntivo proposto distintamente dall'Alto Commissario e dall'onorevole De Maria tratta delle modalità di svolgimento dei concorsi, contemplate dall'articolo 7 della legge.

DE MARIA, *Relatore*. Gli articoli 7 della legge, ed 8 del progetto Longhena, vengono sostituiti dal 4-bis da me proposto.

EMANUELLI. Ma si tratta in realtà, non di articoli aggiuntivi, bensì di emendamenti al successivo articolo 7 della legge.

Non so se dal punto di vista procedurale si possa anticipare la discussione della materia disciplinata dall'articolo 7 della legge, che nessuno ha soppresso.

DE MARIA, *Relatore*. Se si approverà il 4-bis, è logico che si dovrà poi sopprimere l'articolo 7.

EMANUELLI. Non sono d'accordo con questa procedura. Sarebbe meglio seguire gli articoli del decreto legislativo.

RUSSO CARLO. Ritengo anch'io che si debba prima discutere l'articolo 5 del decreto.

La numerazione definitiva degli articoli potrà poi farsi in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo essere d'accordo in tal senso.

Procediamo dunque alla discussione dell'articolo 5 del decreto, che è così concepito:

#### (Raggruppamenti di più concorsi).

- « Al fine di mettere in grado l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di provvedere al raggruppamento di più concorsi ai termini dell'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.
- « La predetta facoltà può essere esercitata d'iniziativa dell'amministrazione centrale o su richiesta delle amministrazioni interessate ».

Al contenuto di questo articolo fanno riscontro due emendamenti sostitutivi, uno dell'onorevole Longhena, l'altro dell'Alto Commissario, entrambi con l'indicazione « articolo 6 » perché seguenti l'articolo aggiuntivo, che avrebbe preso il numero 5 e di cui abbiamo rinviato l'esame.

Nell'emendamento Longhena è detto:

- « Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.
- « Il raggruppamento dei concorsi può avere luogo soltanto quando ne facciano richiesta le amministrazioni interessate: esso sarà disposto dalla amministrazione centrale, sentito il parere dell'Associazione regionale ospedaliera ».

L'emendamento dell'Alto Commissario è così formulato:

« La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto

30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'Amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente Prefettura — entro il termine di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ROBERTI. Il termine dei 90 giorni è un po' lungo, considerata l'urgenza dei concorsi.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Possiamo ridurlo a 60 giorni.

ROBERTI. Io direi 30: c'è un motivo di urgenza.

DE MARIA, *Relatore*. Propongo di formulare l'articolo col primo comma dell'articolo 6 dell'emendamento Longhena, seguito, come secondo comma, dall'articolo 6, emendamento Cotellessa, riducendo il termine a 60 giorni.

ROBERTI. Trenta giorni prima per la comunicazione dei posti vacanti, più 60 per l'esercizio del diritto di raggruppamento: avremmo ben 90 giorni prima dei quali non si potrebbero bandire i concorsi.

CORNIA. Conviene ridurre il termine a 30 giorni.

LETTIERI. Siccome gli ospedali sanno già i posti che si devono mettere a concorso, 30 giorni mi pare un termine troppo lungo: si potrebbe ridurre a 15.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Gli ospedali attendono questa famosa legge, ma di fronte alla eventuale minore diligenza di qualcuno di essi penso che il termine dei 15 giorni sia troppo affrettato, mentre si potrebbero ridurre i giorni nella seconda richiesta.

CORNIA. Insisto nella mia proposta che il termine per il raggruppamento da farsi a cura dell'Alto Commissariato sia di trentagiorni. Propongo, quindi, il seguente emendamento:

« Nel testo proposto dall'Alto Commissario, alle parole: entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sostituire: entro trenta giorni ».

PRESIDENTE. La discussione verte sul termine per il raggruppamento considerato nell'articolo 6 dell'Alto Commissario, articolo che, secondo la proposta dell'onorevole De Maria, dovrebbe formare il secondo comma dell'articolo 5 della legge.

Intanto la Commissione potrebbe definire il primo comma, in base al testo proposto dall'onorevole Longhena, salvo coordinamento formale.

- · Il testo proposto dall'onorevole Longhena è il seguente:
- « Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Vediamo ora di formulare il 'secondo comma.

La Commissione ha presenti le due proposte da esaminare, quella dell'onorevole Longhena costituita dal secondo comma del suo articolo 6, e quella dell'Alto Commissario costituita dal testo del suo articolo che porta ugualmente il n. 6.

L'Alto Commissario ha già accettato di ridurre il termine a 60 giorni.

Riferendomi all'emendamento proposto dall'onorevole Cornia, osservo che il termine non può essere di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge perché allora assorbe i trenta giorni già fissati nel primo comma dell'articolo 5 testé approvato.

LONGHENA, Relatore. Accetto la formulazione dell'Alto Commissário purché rimanga la frase: « soltanto su richiesta dell'Amministrazione ospedaliera interessata ».

COPPA. Mi associo all'osservazione fatta dal presidente circa il termine di trenta giorni, e ritengo che esso dovrebbe decorrere dal momento in cui si è chiesto il raggruppamento.

RUSSO CARLO. È meglio mantenere il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in modo che avremo trenta giorni per l'amministrazione che fa la comunicazione e i trenta giorni successivi.

L'amministrazione ospedaliera ha trenta giorni di tempo per comunicare quali posti intende mettere a concorso. In pratica nella comunicazione in cui rende noto che intende bandire il concorso, unirà anche la richiesta che i concorsi siano raggruppati, e basta; in conseguenza, un'unica comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. È opportuno lasciare poi trenta giorni di tempo all'Alto Commissariato per decidere.

Infatti può darsi che la comunicazione dell'Amministrazione ospedaliera sia fatta al ventinovesimo giorno, dicendosi: i posti vacanti sono questi; i concorsi debbono essere espletati col metodo del raggruppamento. In questo caso l'amministrazione centrale, cioè l'Alto Commissariato, avrà soltanto un

giorno di tempo per decidere se è opportuno o meno il raggruppamento. Di fronte a questa difficoltà, è bene mantenere il termine di sessanta giorni, dall'entrata in vigore della legge, per il raggruppamento.

D'altra parte, se l'Amministrazione ospedaliera è pressata dall'esigenza di bandire presto il concorso, potrà farsi parte diligente affrettandosi a presentare la richiesta entro i primi giorni dall'entrata in vigore della legge. S'intende che non dovrà bandire subito il concorso.

ROBERTI. Chiedo un chiarimento. Secondo la dizione dell'emendamento dell'Alto Commissario, sembra che il termine di trenta giorni si riferisca alla comunicazione dell'Amministrazione ospedaliera e non al provvedimento dell'Amministrazione centrale, come in effetti deve essere. Infatti, dopo la parola « comunicata » è detto: « — tramite la competente Prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Questo è il termine fissato per le Amministrazioni ospedaliere.

ROBERTI. Ma allora l'Amministrazione centrale non ha termine! È opportuno apporre un termine per l'Amministrazione centrale: è un termine acceleratorio che a noi interessa.

ZACCAGNINI. Se l'interpretazione è che il termine dall'entrata in vigore della legge è un termine per l'Alto Commissariato, è logico che rimanga il termine di 60 giorni. Se invece questo termine si riferisce alle Amministrazioni ospedaliere, è giusta la proposta dell'onorevole Longhena.

RUSSO CARLO. Desidero chiarire che la dizione dell'emendamento dell'Alto Commissariato costituisce un termine perentorio per l'Amministrazione, in quanto dice: « La facoltà di raggruppamento potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'Amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente Prefettura — entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge ».

DE MARIA, Relatore. Ricordo che questa legge dà facoltà di bandire i concorsi entro un anno; la facoltà di bandire i concorsi ha attinenza con la facoltà di raggruppamento dei concorsi stessi. Noi non possiamo porre un termine alla facoltà dell'Alto Commissariato; ma ritengo che tale facoltà incontri lo stesso

limite fissato dalla legge per il bando dei concorsi, vale a dire un anno.

Cos'è che vogliamo contemplare adesso? Una decisione dell'Amministrazione la quale deve indicare i posti vacanti e da mettere a concorso, nonché la richiesta all'Alto Commissariato che il concorso da farsi per quel determinato ospedale sia raggruppato con altri. Per ciò è bene stabilire il termine di 60 giorni per tutti e due gli atti, per lasciare un lasso di tempo affinché l'Amministrazione faccia le cose a ragion veduta.

Propongo cioè che venga conservato il termine di 60 giorni, comprensivo dei 30 giorni entro cui l'Amministrazione ospedaliera dovrà decidere i posti da mettere a concorso.

LONGHENA, *Relatore*. Sono due cose ben diverse. La prima è la comunicazione, che tutti gli ospedali debbono fare, dei posti vacanti. Quindi il termine di 30 giorni mi sembra sufficiente.

La seconda questione, invece, riguarda i piccoli ospedali che non decidono di fare un concorso particolare ma chiedono il raggruppamento. In questo caso forse sessanta giorni di tempo sono necessari. Ad ogni modo non confondiamo le due cose che sono ben distinte.

PRESIDENTE. Resta da decidere fra l'emendamento dell'Alto Commissario, che propone il termine di 60 giorni, e quello dell'onorevole Cornia, che lo propone di 30.

Anzitutto, dal lato formale, osservo che nel testo dell'articolo 6 dell'Alto Commissario è bene sostituire il vocabolo « comunicata » con un altro che non crei l'equivoco che il termine riguardi la trasmissione fatta dalla competente Prefettura mentre riguarda la richiesta dell'Amministrazione.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Si potrebbe dire « trasmessa ».

ROBERTI. Comunque il provvedimento non ha un termine.

PRESIDENTE. Vi è un anno.

ROBERTI. Un anno rappresenta il termine massimo per il bando dei concorsi. In questo modo diamo all'Alto Commissariato la facoltà di bandire questi concorsi a distanza di un anno dall'emanazione della legge mentre il termine « entro un anno » significa che la legge si applica ai concorsi che si svolgono entro l'anno. Non dobbiamo incoraggiare l'Alto Commissariato ad avvalersi del termine di un anno per bandire i concorsi che sono urgenti, ed è quindi necessario fissare anche per il provvedimento dell'Alto Commissariato un termine di tem-

po; diversamente i concorsi non saranno banditi prima che trascorra un anno.

PRESIDENTE. Questo è un concetto nuovo perché i proponenti volevano lasciare il termine alla discrezione dell'Amministrazione.

DE MARIA, Relatore. Questo comma riguarda il termine entro il quale le amministrazioni debbono chiedere il raggruppamento. Se si vuole porre all'Alto Commissariato un termine entro il quale procedere al raggruppamento, bisognerà formulare un emendamento.

CORNIA. Vi è appunto il mio emendamento.

DE MARIA, Relatore. Vorrei chiedere all'onorevole Alto Commissario un chiarimento. Nel suo articolo 6 si dice: « La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista ecc, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato ecc ». Il « potrà » mi sembra dia luogo ad equivoco, quasi che il raggruppamento possa esser fatto anche da altri. Per ciò propongo che si dica: « La facoltà di raggruppamento dei concorsi ecc., sarà esercitata dall'Alto Commissariato ecc. ».

PRESIDENTE. Riassumendo, lo stato della questione è questo: l'Alto Commissario ha accettato di ridurre a 60 giorni il termine di 90 da lui inizialmente proposto come tempo utile concesso all'Amministrazione ospedaliera interessata per chiedere il raggruppamento dei concorsi. L'onorevole Cornia propone di ridurre ulteriormente a 30.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Dopo la discussione svoltasi, convengo che sia opportuno fissare un termine anche all'Alto Commissariato per il raggruppamento. Propongo, quindi, di stabilire che la facoltà di procedere al raggruppamento potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, soltanto su richiesta dell'Amministrazione ospedaliera interessata, entro il termine di giorni 60.

ROBERTI. Sta bene, ma allora nella precedente formulazione dell'articolo 6 proposta dall'Alto Commissario bisognerà sopprimere la parola « comunicata ».

CORNIA. Ritengo che l'Amministrazione la quale chiede il raggruppamento dei concorsi abbia in 30 giorni un termine più che sufficiente per radunare il consiglio onde deliberare ed inoltrare la richiesta all'Alto Commissariato. Penso che per l'Alto Commissariato, una volta ricevuta la pratica dell'Amministrazione ospedaliera in cui si chiede il raggruppamento dei concorsi, siano sufficienti

altri 30 giorni di tempo per deliberare se sia opportuno o non il raggruppamento dei concorsi.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igrene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda il resto della formulazione da me proposta, desidero richiamare all'attenzione degli onorevoli commissari il testo dell'articolo 36 del vecchio decreto 30 settembre 1938. Questo articolo stabilisce: « In base a tale legge il Ministero bandisce il concorso per direttori e stabilisce se sia il caso di raggruppare i concorsi ». Quindi si tratta di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione centrale, la quale dovrà decidere se procedere o non al raggruppamento dei concorsi, raggruppamento che non sempre è opportuno. Pertanto è esatta la dizione « ...potrà essere esercitata », e non quella « dovrà essere esercitata », che proponeva l'onorevole De Maria.

RIVA. Se i 60 giorni del termine riguardano la facoltà dell'Alto Commissario per la sanità, si dovrebbero togliere le parole « dall'entrata in vigore della legge » e mettere, invece, « dalla richiesta dell'Amministrazione ».

ZACCAGNINI. Al primo comma, già votato, io aggiungerei per le Amministrazioni ospedaliere l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche l'eventuale richiesta di raggruppamento.

DE MARIA, Relatore. In sostanza ciò significa che le Amministrazioni avrebbero 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per comunicare i posti vacanti e l'eventuale richiesta di raggruppamento, mentre l'Alto Commissariato avrebbe altri 30 giorni dalla comunicazione per disporre il raggruppamento. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. In conformità dell'emendamento proposto dall'onorevole Zaccagnini, la formulazione del primo comma dell'articolo 5 potrebbe essere la seguente:

« Le Amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso e l'eventuale richiesta di raggruppamento dei concorsi, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ».

Conseguentemente si potrebbe formulare il secondo comma come segue:

« La facoltà di raggruppamento potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione ».

Pongo ai voti il testo dell'articolo 5 come risulta dai due commi ora formulati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del decreto legislativo:

# (Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

« Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e 5, salvo l'integrazione di quella relativa ai concorsi a primario ed aiuto con un altro componente scelto tra i primari ospedalieri, e designato dalla Federazione dei medici, d'intesa con l'organizzazione di categoria.

« La scelta del presidente e dell'ospedale presso il quale deve svolgersi il concorso, nonché la designazione dei medici ospedalieri chiamati a far parte delle predette commissioni verrà effettuata tenuto conto dell'importanza dei varî enti interessati al concorso e in relazione all'estenzione del medesimo ad enti di una o più provincie ».

Vi è innanzi tutto l'emendamento Longhena sostitutivo dell'articolo. Esso è così formulato:

- « Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e 5, salvo l'integrazione di quella relativa ai concorsi a primario ed aiuto con un altro componente scelto trai primari ospedalieri, e designato dalla Federazione dei medici, d'intesa con l'organizzazione di categoria.
- « Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia. In questo caso il presidente di tale amministrazione ospedaliera sarà il presidente della commissione giudicatrice. Quando il raggruppamento abbia carattere interprovinciale la sede del concorso ed il presidente della commissione giudicatrice saranno nominati dall'amministrazione centrale su designazione dell'associazione regionale ospedaliera cui appartengono gli ospedali interessati ».

Vi è pòi l'emendamento proposto dall'Alto Commissario:

« Nei concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente le commissioni esaminatrici sono integrate con la nomina di altro com-

ponente scelto su terna di primari ospedalieri di ruolo proposta dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici.

« In caso di parità di voto prevale quello del Presidente ».

Un ulteriore emendamento è proposto dall'onorevole De Maria, come segue:

« Nei concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente le Commissioni esaminatrici saranno presiedute dal sovrintendente sanitario o dal direttore sanitario dell'ospedale presso cui hanno sede gli esami, oppure da un primario ospedaliero nominato dall'Alto Commissario ».

Onorevole Longhena, ella insiste nel suo emendamento?

LONGHENA, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accedere alla formulazione dell'Alto Commissario, purché il Presidente abbia un solo voto, per evitare possibili favoritismi. Desidererei perciò che il testo venisse modificato in questo senso.

Propongo inoltre di tenere distinti i concorsi per primario da quelli per assistente e per aiuto.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Sono d'accordo con l'onorevolc Longhena sul principio; però devo far riflettere che in tal modo la Commissione diverrà di 6 membri. Come si deciderà in caso di parità di voti?

LONGHENA, *Relatore*. Possiamo mettere 7 membri. Avverto che io mi riferisco soltanto ai concorsi per primario.

COTELLESSA, Alto Commissario, per l'igiene e la sanità. Siccome, in genere, ogni Amministrazione ha un proprio commissario, facendo una commissione unica per più espedali, può sembrare che essa sia privilegiata: è quindi opportuno integrarla con altri membri.

PERROTTI. Vorrei chiarire, a proposito di questa Commissione per concorsi raggruppati, che qui viene a cadere il motivo che era stato invocato per affidare la presidenza della commissione al presidente del consiglio dell'amministrazione dell'ospedale, perché non si tratta più di un solo, ma di varì ospedali.

Non bisogna ripetere l'errore di mettere a capo della commissione giudicatrice anche dei concorsi raggruppati (che potrebbero acquistare un carattere quasi provinciale, regionale e forse nazionale) il presidente di una amministrazione. Sopprimendo, quindi, l'assurdo di questo presidente intruso, non è il caso di parlare d'integrazione, ma basta dire

che il presidente della commissione giudicatrice dev'essere il sovraintendente o direttore sanitario dell'ospedale dove si fanno gli esami, oppure un altro ospedaliero primario designato dall'Alto Commissario, o un primario ospedaliero su terna designata dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici. In questo modo la commissione risulterebbe sempre di 5 membri, e verrebbe sostituito il presidente intruso con una persona competente ed idonea.

ROSELLI. Chi-deve essere dunque il presidente della commissione giudicatrice nel caso di concorsi raggruppati?

PRESIDENTE. L'onorevole Perrotti propone che sia nominato dall'Alto Commissario.

ROSELLI. Allora ciascun ospedale deve rinunciare ad avere nella commissione giudicatrice il presidente del proprio consiglio di amministrazione.

LETTIERI. Si potrebbe nominare presidente il direttore sanitario dell'ospedale più importante, quello che ha maggior numero di letti.

CERAVOLO. È giusto che il presidente sia nominato dall'Alto Commissario fra persone estranee alle amministrazioni. Altrimenti, perché un'amministrazione dovrebbe essere rappresentata e l'altra no?

LONGHENA, Relatore. Lo scopo dell'articolo 6 e dell'articolo 7 è questo: permettere che i piccoli e medi ospedali, i quali non possono affrontare le spese notevoli di questi concorsi, si raggruppino. Ora, se voi ponete, in contraddizione a quello che abbiamo deciso l'altro giorno, il dubbio che il presidente di questa commissione possa essere un altro — e questo per evitare l'assurdo, come dice l'onorevole Perrotti, dell'articolo 4 — nessun ospedale domanderà il raggruppamento, è evidente: perché ogni ospedale tiene ad avere questa sua persona alla presidenza dei concorsi.

CERÁVOLO. Chiedo che il presidente non sia scelto fra i rappresentanti delle varie amministrazioni in concorso.

LONGHENA, *Relatore*. È una bella contraddizione con l'articolo 4!

EMANUELLI. Sono norme contrastanti, che fanno a pugni.

CERAVOLO. Dal momento che alcune amministrazioni non hanno il rappresentante, è bene che non l'abbia nessuno.

PRESIDENTE. L'Alto Commissario propone la seguente modifica al proprio emendamento:

« Nei concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente le commissioni esaminatrici

sono integrate con la nomina di altro componente scelto su terna di primari ospedalieri di ruolo proposta dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici.

« In caso di parità di voto prevale quello del presidente, che sarà nominato dall'Alto Commissariato ».

Vi è poi un emendamento dell'onorevole De Maria:

« Nei concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, le commissioni esaminatrici saranno presiedute dal sovraintendente sanitario o dal direttore sanitario dell'ospedale presso cui hanno sede gli esami, oppure da un primario ospedaliero nominato dall'Alto Commissariato ».

Vi è, infine, un emendamento dell'onorevole Perrotti:

« Nella commissione giudicatrice dei concorsi raggruppati il membro presidente del consiglio di amministrazione è sostituito col direttore sanitario dell'ospedale dove ha luogo il concorso, oppure da primario ospedaliero nominato dall'Alto Commissariato ».

DE MARIA, *Relatore*. Io ritengo logico che se un concorso è bandito da un solo ospedale, sia il presidente di quella amministrazione a decidere sul primario; ma nel caso di raggruppamento di più concorsi non è giusto che il presidente dell'amministrazione di un ospedale debba decidere sul primario di altri ospedali.

LONGHENA, Relatore. Propongo che gli ospedali raggruppati che domandano il concorso eleggano il presidente che deve presidere la commissione.

CERAVOLO. Il presidente della commissione potrebbe essere il presidente dell'amministrazione dove si svolge il concorso.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Mi rimetto alla Commissione.

LETTIERI. Propongo che i varî presidenti riuniti scelgano il loro presidente: è la cosa più logica.

PRESIDENTE. Possiamo ormai procedere alla votazione, iniziandola, per divisione, sulla prima parte del testo proposto dall'Alto Commissario, cioè la integrazione delle commissioni esaminatrici con un primario ospedaliero.

PERROTTI. Bisognerà cominciare dal mio emendamento perché è il più lontano dal testo che discutiamo; cambia infattì la composizione della commissione esaminatrice, il cui

presidente non è più il presidente del consiglio d'amministrazione ma viene sostituito da un altro.

DE MARIA, *Relatore*. Nell'articolo 4 abbiamo messo come presidente il presidente dell'amministrazione dell'ospedale oppure il sovraintendente sanitario o il direttore dell'ospedale. In questo caso non resta nessuno di costoro.

PERROTTI. Viene soppresso finalmente l'amministrativo! Sostengo che il mio emendamento deve essere votato per primo.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'onorevole Longhena aveva inteso fare una distinzione nella composizione della commissione secondo che era per gli esami di primario o di aiuto e assistente. Noi non abbiamo sentito nulla che ripeta questa distinzione.

LONGHENA, Relatore. È meglio non complicare ancora le cose.

CARONIA. Sono del parere di risolvere la questione così: invece di aggiungere un solo membro, aggiungerne due, da scegliere fra una terna di clinici e una terna di amministrativi.

LONGHENA, *Relatore*. Propongo che il presidente della commissione sia nominato dalle amministrazioni che chiedono il bando di concorso.

TOZZI CONDIVI. Propongo un emendamento che viene ad oppoggiarsi a quello Longhena: sopprimere l'articolo 7 proposto dall'Alto Commissario e lasciare invariata la prima parte dell'articolo 7 degli emendamenti Longhena : « Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e'5 »; terminando qui il primo comma e perciò sopprimendo il resto della frase fino alla parola « categoria ». Quindi seguiterei: « Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia ». Toglierei quindi il periodo seguente, fino a « giudicatrice ». Conserverei quindi il resto cui aggiungerei quest'ultimo comma: «Il presidente della commissione sarà designato dalle amministrazioni che richiedono il con-

Come si vede il mio emendamento ha carattere integrale, sostituisce tutto l'articolo 7.

PERROTTI. Proprio quello che non si vuole!

COPPA. Il presidente della commissione dei raggruppamenti deve essere un sanitario designato dall'Alto Commissariato. RUSSO CARLO. Propongo di dividere in due l'articolo tenendo distinto il problema della designazione del presidente della commissione dal problema della sede del concorso.

Per quanto si riferisce alla prima parte, pur essendo d'accordo col concetto espresso dal collega Tozzi Condivi, ritengo sia superfluo dire che la commissione giudicatrice rimane invariata. È meglio limitarsi a dire: « Nel caso di più concorsi raggruppati a' sensi dell'articolo precedente, il presidente della commissione è nominato dai presidente delle amministrazioni ospedaliere che hanno chiesto il raggruppamento dei concorsi ». Si potrà formulare un altro articolo con la parte riguardante la sede del concorso.

Il raggruppamento si presenterà, naturalmente, per i piccoli ospedali. Pertanto ritengo che la composizione della commissione che è prevista per i grandi ospedali possa sodisfare anche i piccoli che, una volta raggruppati, avranno la stessa importanza di un grande ospedale.

In sostanza il problema si pone soltanto per la designazione del presidente.

DE MARIA, Relatore. In questo caso ritirerei il mio emendamento. Resterebbe invariata la composizione della commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 con l'integrazione di un altro componente scelto fra i primari ospedalieri di ruolo.

Riguardo all'integrazione, accetto l'emendamento dell'onorevole Longhena: « Il presidente sarà scelto fra i presidenti delle varie amministrazioni ospedaliere ».

RUSSO CARLO. Mantengo fermo il mio punto di vista e non accetto l'integrazione di un primario ospedaliero di ruolo alla quale tiene l'onorevole De Maria.

CORNIA. Propongo che a far parte della commissione giudicatrice sia chiamato anche un clinico.

« Dopo la parole « integrate », sostituire le seguenti: « con la scelta di altri due componenti scelti su due terne di primari ospedalieri di ruolo e di direttori di clinica di ruolo e incaricati, proposte dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici ».

CORNIA. Nel contrasto fra clinici e ospedalieri era nostra intenzione che le commissioni avessero un carattere paritetico, carattere che è stato osservato per gli esami di aiuto ma non per gli esami di primario.

Infatti negli esami per primari fanno parte della commissione due ospedalieri ed un cli-

nico. Ed allora noi chiediamo che nei concorsi raggruppati la disparità tra clinici ed ospedalieri non sia accentuata, cioè non si abbiano tre ospedalieri ed il direttore dell'ospedale, cioè quattro ospedalieri, di fronte ad un solo clinico. Quindi chiediamo che si inserisca nella commissione anche un clinico per dare alla commissione stessa un carattere paritetico.

RUSSO CARLO. Prego l'onorevole Cornia di rinunciare a questa sua proposta qualora fosse accolto il concetto dell'onorevole Tozzi Condivi.

CORNIA. D'accordo.

CARONIA. Ove venisse approvato l'emendamento dell'onorevole Russo che mantiere l'armonia della commissione, anch'io ritirerei il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Perrotti:

« Nella commissione giudicatrice dei concorsi raggruppati il membro presidente del consiglio d'amministrazione è sostituito col direttore sanitario dell'ospedale dove ha luogo il concorso, oppure da primario ospedaliero nominato dall'Alto Commissariato ».

(Non è approvato).

PERROTTI. Dopo l'esito di questa votazione noi chiediamo che l'esame di questo disegno di legge sia rimesso all'Assemblea plenaria. Presento la domanda, che è corredata dal prescritto numero di firme. È una decisione di una certa importanza alla quale siamo giunti per tutelare il prestigio della classe medica in quanto riteniamo che l'elemento non medico nella commissione rappresenti un elemento perturbatore.

Sappiamo che rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea non significa migliorare il provvedimento; ma abbiamo preso questa iniziativa per una questione di principio, affinché l'Assemblea assuma la sua responsabilità.

RUSSO CARLO, Osservo che vi sono due ipotesi per il rinvio alla Camera di un disegno di legge deferito già all'esame di una commissione in sede legislativa. La prima è

che la richiesta sia firmata da un decimo dei membri dell'Assemblea. La seconda è che la richiesta sia firmata da un quinto dei membri della Commissione. Nella prima ipotesi, spetta alla Presidenza della Camera controllare se i proponenti mantengono la richiesta. Nell'ipotesi invece che la richiesta sia fatta da un quinto dei membri della Commissione, i presentatori della richiesta devono — a mio avviso — essere presenti al momento in cui la richiesta è presentata. Ciò non verificandosi, essi avranno sempre la facoltà di riproporre la richiesta alla Presidenza della Camera (quando un decimo dei componenti l'Assemblea ne faccia richiesta) o al presidente della Commissione, quando la richiesta sia presentata da un quinto dei membri della Commissione stessa. Pertanto chiedo all'onorevole presidente di controllare se i firmatari della richiesta siano presenti.

COPPA. La tesi dell'onorevole Russo non è giusta. Infatti è vero che la Commissione opera attraverso i suoi singoli componenti, ma essa costituisce un organo collegiale e la sua volontà espressa alla Presidenza della Camera non può essere riferita alla presenza in seno alla Commissione. Il Regolamento prevede appunto che la richiesta sia presentata alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Per constatare, a futura memoria, se sono presenti o meno i presentatori della richiesta, procedo al loro appello.

(Segue l'appello).

Risultano presenti: Coppa, Angelucci Mario, Cavallotti, Perrotti, Latorre, Caronia, Borsellino, Ceravool, Emanuelli; sono assenti: Maglietta, Cornia, Nenni Giuliana, Montelatici, Reale, Corbi, Audisio, Turchi, Grazia, Laconi, Lizzadri, Basso, Venegoni, Carpano Maglioli, Cucchi, Nasi.

Avverto che trasmetterò al Presidente della Camera la richiesta della remissione del disegno di legge all'Assemblea.

La seduta termina alle 22,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI